



ORDINANZA

S.R. 450 "DI AFFI", S.R. 11 "DIR"

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI DI MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE LUNGO LE STRADE REGIONALI 450 "DI AFFI" E 11 "DIR" TRA I CASELLI AUTOSTRADALI DI PESCHIERA DEL GARDA E AFFI
DAL GIORNO 08/06/2024 AL GIORNO 08/09/2024 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.00

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE

- VISTO** gli artt. 5-6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.04.92 n° 285 e gli artt. dal n° 6 e n° 30 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495, concernenti la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, limitatamente alla competenza dell'Ente proprietario;
- CONSIDERATO** che le Amministrazioni comunali del Garda Veronese, ed in particolare quelle dei Comuni di Peschiera del Garda e Affi, hanno più volte segnalato la situazione di grave congestione del traffico cittadino e di rischio per la circolazione stradale determinata dall'abitudine assunta nel tempo da parte degli autotrasportatori, provenienti e diretti verso il confine del Brennero, di abbandonare la sede autostradale della A4 in direzione Milano Venezia e della A22 direzione Brennero Modena, rispettivamente alle uscite di Peschiera e di Affi, per usufruire della "scorciatoia" offerta dalle S.R.11 "DIR" e 450 "Di Affi";
- RICHIAMATA** l'ordinanza sperimentale trasmessa con prot n.0066854 del 24/07/2023 con la quale si istituiva il divieto di transito dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate lungo le strade regionali 450 e 11dir tra i caselli autostradali di Peschiera Del Garda e Affi" dal 1° agosto al 31 agosto 2023, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
- VISTO** l'esito positivo della suindicata ordinanza confermato nella riunione tenutasi in Prefettura lo scorso 18 aprile 2024
- CONSIDERATO** che tale situazione – destinata a complicarsi nei periodi di maggior afflusso turistico nella zona, con l'ulteriore aumento del traffico automobilistico "leggero" – comporta notevoli disagi per le comunità locali interessate, con riflessi anche sulle attività produttive, commerciali e ricettive dell'area;
- RILEVATO** che la situazione sopra descritta determina rischi per la sicurezza stradale e pregiudizio per la fluidità della circolazione, non solo nell'ambito delle strade regionali in esame e delle viabilità comunali coinvolte ma anche a livello autostradale, provocando rallentamenti e code in prossimità e all'uscita/entrata dei caselli di Affi (A22) e Peschiera del Garda (A4);
- TENUTO CONTO** che la viabilità regionale in esame, pur essendo a doppia corsia, risulta priva di corsie di emergenza e aree di sosta, ciò che rende peraltro più difficoltosi la gestione delle situazioni di forzata sosta dei veicoli nonché l'accesso ai mezzi deputati al soccorso in caso di incidenti;
- PRESO ATTO** che nel corso della riunione tenutasi in Prefettura lo scorso 18 aprile 2024 i rappresentanti degli enti locali intervenuti hanno manifestato il loro consenso alla proposta in esame;
- CONSIDERATO** che, all'esito della riunione del 18 aprile 2024, è stato elaborato un documento di sintesi trasmesso dalla Prefettura di Verona con prot. nr. 0040235 del 30/04/2024 in base al quale, nel contemperamento delle esigenze degli attori coinvolti, si valuta favorevolmente l'adozione del provvedimento di limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulle SR 450 "Di Affi" e 11 "DIR", con esclusione dei mezzi diretti (e in partenza da) agli insediamenti produttivi e comunque funzionali alle attività a livello provinciale;

- CONSIDERATO** che nel suindicato documento il Prefetto precisa che, passando da una fase sperimentale svolta nel 2023 contraddistinta dall'urgenza ad una regolamentazione strutturale, occorre che l'ordinanza venga adottata dall'Ente proprietario/gestore della strada;
- VISTO** che nel medesimo documento si precisa altresì che Veneto Strade S.p.a., in veste di Ente gestore, adotterà, con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore, un provvedimento di limitazione del traffico dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulle S.R. 450 "Di Affi" e 11 "DIR", con durata orientativamente compresa tra la metà di giugno e la metà di settembre 2024, operativo nella fascia diurna, con possibilità di circolare nelle ore notturne e con le medesime eccezioni già previste nel provvedimento adottato dal Prefetto di Verona in data 24 luglio 2023;
- RICHIAMATA** la nota del Direttore Generale di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 12731/2024 del 08/05/2024

ORDINA

che, a decorrere dal giorno 08/06/2024 al giorno 08/09/2024 dalle ore 07.00 alle ore 20.00, è fatto divieto ai veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate di circolare sulle S.R. 450 "Di Affi" e 11 "DIR", tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda.

Sono esclusi dal divieto i veicoli e i complessi di veicoli:

- destinati al carico e scarico di merci e materiali per documentate esigenze connesse alle attività e al fabbisogno provinciali;
- adibiti al pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.);
- militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;
- delle Amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana", nonché quelli che, per conto delle Amministrazioni comunali, effettuano il Servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;
- appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste italiane S.p.A. purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto,
- purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e Telecomunicazioni, anche estera;
- del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- costituenti mezzi d'opera dell'ente gestore della strada previa individuazione del percorso che dovrà essere indicato nell'autorizzazione da questi rilasciata

Il divieto di cui sopra potrà inoltre essere derogato in caso di blocco della viabilità autostradale, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Ente gestore e dagli Organi di polizia stradale.

Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica d'obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/4/92 n° 285 e relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495, installata e mantenuta efficiente dagli enti gestori delle strade e autostrade interessate.

Tali enti gestori provvederanno inoltre all'adeguamento della necessaria segnaletica per l'indicazione della viabilità alternativa non a pedaggio individuata nella S.S. 12 (di competenza di A.N.A.S. S.p.A.).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE
(Ing. Luca Fiorentino)

